

L'AVIS nell'ordinamento costituzionale

Nella giornata di studio che si ripropone di approfondire il ruolo della nostra “giustizia interna”, pare opportuna qualche considerazione sulla collocazione dell'Associazione nel contesto costituzionale (senza ovviamente alcuna pretesa di sistematicità e completezza).

1. L'AVIS è un'Associazione di volontariato sociale; come tale gode della più ampia libertà di autodeterminazione (darsi le proprie regole organizzative anche per la soluzione di eventuali conflitti “interni”, sia tra soci che tra di loro e gli organi associazionali), garantita dall'articolo 18 della Costituzione.

2. Come Associazione di volontariato sociale essa va considerata attuativa del fondamentale principio posto dall'articolo 2 della Costituzione, espressione della *solidarietà sociale* riconosciuta e garantita come “diritto inviolabile dell'uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.

Di tale principio va sottolineata l'altezza ideale, che ne fa uno degli enunciati più elevati dell'intero pensiero giuridico universale; vi si afferma che nel contesto sociale, il “dare” è essenziale per la formazione della propria personalità; per cui è più quello che in termini umani (e cristiani) si acquista dando (chi dà), che quello che si riceve (chi riceve). È gradita la segnalazione della citazione biblica posta alla base del monumento al Donatore nella mia Sezione di Stra (VE): “*sine sanguinis effusione non fit remissio*”: senza donazione del sangue non c'è salvezza.

3. Nell'attuale contesto giuridico l'AVIS opera, nel rapporto con la Pubblica Amministrazione (PA), sulla base d'un riconoscimento ministeriale. Svolge quindi una funzione di diretta e riconosciuta rilevanza pubblica, assicurando delle prestazioni essenziali per l'espletamento della funzione assegnata dall'articolo 32 della Costituzione alla Repubblica di curare la salute come “fondamentale diritto dell'individuo”. Nell'espletamento di tale funzione l'AVIS assicura alla Repubblica prestazioni onerose per l'Erario.

Nell'espletamento di tale funzione e nell'eseguire tali prestazioni non v'ha dubbio che i suoi Rappresentanti e i suoi Soci -per quanto di rispettiva ragione- hanno il preciso e tassativo dovere, imposto dall'articolo 54.2 della Costituzione a chiunque esercita -quale che ne sia il titolo giuridico- una funzione pubblica, di comportarsi “*con disciplina e onore*”.

Il concetto di *disciplina* è molto preciso: comporta obbligo di rispetto ed osservanza di tutte le disposizioni che regolano la materia, indipendentemente dalla fonte da cui promanano, coordinate tra loro secondo le regole giuridiche della rispettiva vincolatività (gerarchia delle fonti): così, ad esempio, il regolamento non può porre disposizioni contrastanti con norme di legge; l'ordine del “superiore” (anche associazionale) vincola solo se conforme alle norme di rango superiore, leggi o regolamenti statuto e via esemplificando.

Il concetto/nozione di *onore* è di difficile definizione giuridica, attenendo all'essenza stessa della persona, al suo collocarsi nel contesto in cui vive; nella gerarchia dei valori che professa ed ai quali ispira la sua esistenza.

4. La “giustizia interna” (con termine aulico viene definita *autodichia*) è elemento essenziale per le Associazioni; se articolate e numerose va considerata presupposto essenziale per la loro stessa esistenza.

Il vincolo associativo crea un sodalizio finalizzato (più persone si associano liberamente, per scelta personale, per realizzare un fine comune); i rapporti che s'instaurano tra i soci sono regolati

da precise norme giuridiche (statuto), la cui osservanza costituisce il collante associativo. Questo presuppone che esista un organo che stabilisce quel ch'è conforme allo statuto e quello che non lo è: essenziale per l'esistenza d'un sodalizio è che venga distinto chi si comporta nel rispetto dello statuto e chi no; se manca questa possibilità di verifica non si ha più sodalizio, ma arena di profittatori.

Ovviamente carattere essenziale per ogni autodichia è la terzietà del "giudice".

5. La funzione "esterna" (a parte lo spirito associativo volontario "interno") dell'AVIS è ancillare rispetto alla funzione pubblica assegnata alla Repubblica dall'articolo 32 della Costituzione. Nell'organizzazione di tale funzione "esterna" il suo assetto organizzativo deve adeguarsi all'assetto costituzionale delineato dalla riforma del Titolo V, che assegna la materia *sanità* alla Regione, mantenendo allo Stato solo la fissazione dei livelli minimi, al di sotto dei quali scatta la sua supplenza (art. 117, c. I, lett. m); entro tale assetto l'AVIS potrebbe diventare delegataria di elementi della funzione regionale.

Questo sistema esalterebbe il livello regionale dell'organizzazione dell'Associazione, in un quadro di autonomia ad assetto variabile (ogni Regione se ne dota secondo le sue possibilità operative), ferma la competenza centrale della fissazione dei livelli minimi della funzione e massimi dell'*autodichia*, per assicurare l'assoluta spersonalizzazione del giudizio.

6. Molto delicato è il rapporto tra autodichia (giustizia interna) e giustizia statale.

Una disposizione statutaria di esclusiva dell'autodichia, pena la perdita della qualifica di socio, sarebbe di assai dubbia legittimità ed operatività alla luce dell'articolo 6 della Convenzione Europea, che garantisce in assoluto il diritto del cittadino di vedere decisa la sua causa da un giudice precostituito *per legge*.

Un disposizione statutaria di salvaguardia assai efficace e seria sarebbe che a rappresentare l'Associazione nei giudizi civili (esclusi quelli penali per reati infrasociali) sia il suo libello nazionale, ad evitare strumentalizzabilità di liti locali personalistiche.